

14 LUG. 2020

N. 8086 / 2.6

PDL N. 483

**PROPOSTA DI LEGGE N.
di iniziativa dei consiglieri regionali:****Jacopo Alberti Elisa Montemagni
Luciana Bartolini Marco Casucci Roberto Biasci****Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche, produttive e del turismo****SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1 "Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche, produttive e del turismo"

Art. 2 "Norma finanziaria"

Art. 3 "Entrata in vigore"

PREAMBOLO**Il Consiglio Regionale**

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le misure restrittive previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 9 marzo 2020 e 22 marzo 2020 hanno ridotto al minimo gli spostamenti delle persone sul territorio nazionale, così come le misure restrittive assunte da molti altri Governi di Paesi europei ed extra-europei. Tali norme, tese a limitare la libertà di movimento delle rispettive

popolazioni al fine di contrastare la crescita dei contagi da Covid-19, contengono disposizioni che rendono e renderanno nei prossimi mesi molto difficoltoso condurre una vita normale, con il permanere di limitazioni e accorgimenti che scoraggeranno gran parte degli spostamenti, dei viaggi e dei soggiorni fuori casa;

2. L'appello di comitati di commercianti del centro di Firenze, i quali hanno espresso varie difficoltà (le stesse difficoltà vengono segnalate in altre città toscane e tante altre realtà che hanno visto i flussi turistici ridursi a zero), quali l'impossibilità di pagare tasse e bollette su incassi inesistenti e su attività che non sono state svolte, con riguardo particolare alla TARI, l'impossibilità di onorare le mensilità di affitti perlopiù a canoni molto elevati, la difficoltà ad accogliere i pochi clienti che ci si aspetta possano tornare, a seguito degli obblighi per adeguare i locali alle norme sul distanziamento sociale;
3. Il Documento della Conferenza delle Regioni del 23 aprile "Covid-19: iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo" nel quale le Regioni hanno riconosciuto la necessità di agire sul mantenimento della continuità produttiva, dei flussi di approvvigionamento e distribuzione, definendo specifici interventi sulle dinamiche occupazionali e a sostegno della liquidità delle imprese;

Approva la presente legge

Art. 1

Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell'ambito occupazionale, economico e sociale derivanti dall'emergenza Covid-19, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive;

2. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è concesso alle seguenti categorie in base alla classificazione Ateco Istat 2007:

- G: COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI cod. Ateco: 47, 47.11, 47.2, 47.8, 47.5, 47.6;

- I: ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE cod. Ateco: 56.1, 56.2, 56.30, 55.1, 55.20, 55.30.00;

- N: NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE cod. Ateco: 79.11.00; 79.12.00; 79.90.2;

- R: ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO cod. Ateco: 90.01.01, 90.01.09; 90.01.02;

3. Il sostegno finanziario viene erogato alle imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) Imprese individuali;

b) Imprese che hanno da un minimo di 1 a un massimo di 30 dipendenti ;

c) Imprese la cui attività risulta in essere da almeno un anno;

4. Il contributo è corrisposto nella misura della differenza tra il valore del fatturato d'esercizio 2019 rispetto al valore del fatturato del 2020 calcolato a partire dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020, con conteggi trimestrali. Può giungere fino ad un massimo del 50 per cento del valore risultante, compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Il decremento di fatturato o l'aumento dei costi sono dimostrati mediante dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza. In alternativa alla produzione dell'estratto autentico delle scritture è possibile ricorrere ad una attestazione rilasciata da un revisore legale.

6. Il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavoro risultanti al momento dell'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell'impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.

7. Il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (de minimis).

7. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.

Art. 2 **Norma finanziaria**

Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro 120.000.000,00 (centoventi milioni) cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020; e Missione 20, Programma 02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2020

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000.000,00 (venti milioni);

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000.000,00 (cento milioni);

- In aumento

Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 120.000.000,00 (centoventi milioni).

Art. 3 **Entrata in vigore**

La presente norma entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.

Relazione Illustrativa

Scopo della presente proposta di legge è intervenire finanziariamente in aiuto a imprese esercenti attività commerciali, ristorazione, imprese individuali, operatori turistici, imprese legate alla ricettività, imprese dell'intrattenimento fino a 30 dipendenti, che hanno subito e subiranno un danno forse irreparabile in conseguenza della Pandemia mondiale da Coronavirus.

Secondo le stime di uno studio della Camera di Commercio di Firenze, che prende in esame tre scenari di diversa gravità sulla diffusione del virus e sulla durata delle riduzioni alla mobilità nazionale e internazionale, “Le presenze turistiche nell’area metropolitana di Firenze nel 2020, per effetto dell’emergenza Coronavirus, subiranno un calo compreso in una forbice fra il 67,2% e l’83,5% di pernottamenti in meno rispetto ai 15,8 milioni del 2019” (cit. <http://toscana24.ilsole24ore.com/>).

Il calo di presenze di turisti stranieri in tutta la Toscana e il grido di aiuto che si è alzato dagli stessi commercianti delle città il cui tessuto economico si basava principalmente sui flussi provenienti dall’estero, spingono a un provvedimento che possa sostenere le attività economiche del commercio, della ristorazione, della ricettività e gli operatori turistici. La Regione Toscana, con questa legge, darebbe un segnale importante di sostegno e vicinanza ai commercianti e a tutti quei lavoratori che per anni hanno costituito il tessuto economico e sociale dei territori in cui sussistono.

Non essendo possibile prevedere quando i flussi turistici torneranno a livelli preCovid, in tutta la Toscana, anche in forza del rischio di una seconda ondata di contagio, la presente proposta prevede di stanziare un miliardo di euro a livello regionale per sostenere tutte le imprese fino a 30 dipendenti che hanno subito un danno materiale dalla pandemia, affinché il danno non sia irreparabile. Il rischio paventato da molti commercianti e lavoratori, è che molte città toscane a forte vocazione turistica, vedano chiudere per sempre le attività, alcune anche storiche. Questa forte vocazione turistica delle attività dei centri storici delle città toscane deve essere salvaguardata, altrimenti il rischio concreto è di perdere artigiani e botteghe che hanno contribuito a portare il Made in Tuscany in tutto il mondo.

I problemi illustrati da imprenditori, commercianti e lavoratori sono molteplici, a cominciare dagli affitti, le bollette e le tasse comunali. Serve un intervento a lungo termine e una strategia mirata per queste attività, altrimenti i centri storici chiuderanno per fallimento, centinaia di famiglie perderanno il lavoro, scompariranno le radici dei centri storici delle città. La paura della crisi economica è reale in tante famiglie, soprattutto partite Iva e lavoratori con contratti a chiamata. Questa legge mette a disposizione misure straordinarie per sostenere il reddito anche di queste categorie di lavoratori: camerieri, baristi, cuochi, ma anche guide turistiche e accompagnatori. Tutto il mondo lavorativo che ruota intorno al turismo toscano e alla filiera degli eventi deve essere sostenuto adeguatamente dalla Regione. Passata l’emergenza, saranno queste categorie a garantire la ripresa e il rilancio del settore.

Servono aiuti concreti, e subito, e un impegno della Regione e del Governatore Enrico Rossi per chiedere una legge speciale per le Città d’arte. Approvare questa legge sarà un segnale anche per il Governo, accenderà una luce sulle Città d’arte, che altrimenti saranno le più penalizzate dalla graduale ripresa. Fino a ieri queste città erano il fiore all’occhiello della Toscana. Oggi la Regione ha il dovere di non abbandonare commercianti, ristoratori, lavoratori del turismo che per anni hanno fatto conoscere la bellezza della Toscana e hanno lavorato per portare la Toscana nel mondo.

Jacopo Alberti

Elisa Montemagni

Luciana Bartolini

Mario Casucci

Roberto Biasci

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche, produttive e del turismo

Soggetto proponente :

Primo firmatario: Jacopo Alberti

Copertura finanziaria :

Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Scopo della presente proposta di legge è intervenire finanziariamente in aiuto a imprese esercenti attività commerciali, ristorazione, imprese individuali, operatori turistici, imprese legate alla ricettività, imprese dell'intrattenimento fino a 30 dipendenti, che hanno subito e subiranno un danno forse irreparabile in conseguenza della Pandemia mondiale da Coronavirus.

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro 120.000.000,00 (centoventi milioni) cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020; e Missione 20, Programma 02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", Titolo 1 "Spese correnti".

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000.000,00 (venti milioni);

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000.000,00 (cento milioni);

- In aumento

Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 120.000.000,00 (centoventi milioni).

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Missione	20	20	20	
Programma	01	01	01	
Titolo	01	01	01	
Totale titolo 1	20.000.000,00			
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Missione	20	20	20	
Programma	02	02	02	
Titolo	01	01	01	
Totale titolo 1	100.000.000,00			

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

Successivamente all'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del d. legislativo 118/2011 con apposita variazione al bilancio finanziario si procederà al prelievo dal fondo leggi per gli importi sopra individuati per collocarli in aumento ai programmi di spesa di relativa competenza.

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: INTERVENTO FINANZIARIO STRAORDINARIO
A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E DEL TURISMO
STANZIAMENTO: 170.000.000,00 €
(centomila milioni)

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a.1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

MS
Z

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali: COE. ARCO 2007):

47 / 47.11 / 47.2 / 47.8 / 47.5 / 47.6

56.1 / 56.2 / 56.30 / 55.1 / 55.20 / 55.30.00

90.01.01 / 90.01.09 / 90.01.02

M
A
R
C
H

area geografica¹ (indicare quale: TOSCANA);

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
 - abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
 - agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
 - differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
 - riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
 - estinzione o riduzione del debito;
 - cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
 - garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
 - prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
 - riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
 - finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
 - partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
 - compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
 - nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

~~X~~ *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile